

Audizione di Assoambiente

su

Schema di decreto legislativo recante

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

presso

8a Commissione

(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)

Senato

Roma, 12 dicembre 2022

Illustre Presidente e Senatori,

abbiamo accolto con piacere l'invito rivolto ad Assoambiente nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Assoambiente è l'Associazione che dal 1951 rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese che operano in Italia nella gestione dei rifiuti e dell'economia circolare – servizi di igiene ambientale, gestione impianti di riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, attività di intermediazione – e delle bonifiche. Per le imprese private del settore dei servizi ambientali, inoltre l'Associazione stipula il contratto collettivo nazionale di categoria, applicato a circa il 40% degli addetti del comparto.

La norma in esame, di recepimento delle richiamate direttive europee, è intervenuta nel 2020 ad apportare modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Il settore della gestione dei rifiuti svolge oggi un ruolo sempre più rilevante in virtù dei suoi profili ambientali, economici e sociali: non si qualifica solamente come servizio pubblico essenziale – per via delle sue ricadute in termini ambientali e di salubrità dei contesti urbani – ma anche un vero e proprio **settore industriale in continuo sviluppo**, che negli anni si è consolidato assumendo sempre più il ruolo di fonte strategica di approvvigionamento di materie (seconde) e di energia.

Un ruolo oggi di importanza vitale per la resilienza del nostro Paese.

Prendere atto di tale contesto rende ancora più evidente la necessità di un **approccio pragmatico** nell'affrontare il tema della gestione dei rifiuti e una moderna politica ambientale capace di garantire condizioni certe e stabili per gli operatori del settore, propedeutiche allo sviluppo di investimenti – anche privati – e alla creazione di una filiera di tipo industriale che copra l'intero ciclo dei rifiuti – non solo per la valorizzazione degli stessi ma anche per la gestione degli scarti ad oggi non recuperabili - capace di rispondere in modo efficiente e adeguato alle opportunità di sviluppo offerte dall'economia circolare.

Il difficile momento che stiamo affrontando, in considerazione dell'aumento dei prezzi registrato per energia, carburanti e materie prime, ci impone scelte di gestione maggiormente uniformate e coerenti proprio ai principi di programmazione, mercato, efficienza, economicità, remunerazione degli investimenti e quindi stabilità, qualità del servizio, nonché di tutela dell'ambiente.

A riguardo, per quanto attiene il contesto di riferimento nel quale operano le imprese, il nostro Paese presenta gravi ritardi nel fornire soluzioni di sistema a problemi da tempo posti e ormai strutturali che frenano gli investimenti. **L'obiettivo della semplificazione normativa dovrebbe essere il “leit motiv” che orienta il legislatore nell'adozione dei provvedimenti ma, nell'ultimo ventennio, non solo non è stato perseguito, ma anzi ha subito un'inversione di tendenza, determinando un “ingolfamento” della normativa italiana sulla gestione dei rifiuti, che si è nel tempo declinata con un coacervo di norme stratificate e non coordinate.** A sedici anni dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulla Parte IV, che governa la gestione dei rifiuti, sono intervenute più di 150 modifiche ed

integrazioni, altrettante se ne registrano sulla Parte II, relativa alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VAS) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Si parla mediamente di quasi 10 interventi ogni anno che oltre a generare una **eccessiva “instabilità” e “frammentarietà”** del contesto normativo di riferimento, hanno comportato un aumento della lista dei **provvedimenti attuativi** di cui si attende ancora emanazione.

Il contesto normativo incide in modo importante anche sui **numerosi vincoli di carattere burocratico-amministrativo che rendono estremamente complesso l'esercizio anche delle ordinarie attività da parte delle imprese qualificate, per la presenza di disposizioni inapplicabili, variamente interpretabili o oggettivamente impercorribili**: tutto ciò, oltre all'incertezza che ne deriva da un punto di vista operativo, determina un indebito vantaggio concorrenziale proprio per quanti operano abusivamente, che sfuggono alle norme ed ai controlli. Un sistema di controlli che peraltro, a nostro avviso, dovrebbero essere razionalizzato ai fini di una ottimizzazione organizzativa e operativa, puntando a garantire omogeneità nell'interpretazione normativa attraverso la formazione qualificata e la specializzazione degli stessi.

Si aggiungano poi la lentezza ed i ritardi nell'approvazione dei progetti e nell'autorizzazione degli impianti da parte delle amministrazioni competenti, che rendono estremamente lunghi e complessi, per le imprese proponenti, anche un semplice ampliamento dell'impianto o il rinnovo di un'autorizzazione. Sono illuminanti, a questo riguardo, le parole della Corte dei Conti contenute nel recente Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica (che si riferiscono al settore dei rifiuti urbani ma a maggior ragione valgono per la gestione dei rifiuti speciali): *“(...) più del 60 per cento del tempo che intercorre dalla progettazione all'entrata in esercizio di una infrastruttura per la gestione dei rifiuti urbani è assorbito dall'iter di progettazione, ivi incluse le fasi autorizzative, a fronte di un tempo tutto sommato fisiologico per l'esecuzione della stessa. Evidenza, quella appena citata, che mostra la necessità di un intervento di semplificazione per ridurre la complessità e la durata degli iter autorizzativi. Volendo operare un'analisi per cluster impiantistico, si osserva come le infrastrutture relative alla raccolta, ovvero i centri di raccolta, di selezione e del riuso, richiedono in media 3,4 anni, evidenziando pertanto tempistiche inferiori alla media. Di converso, le opere relative allo smaltimento/trattamento presentano una durata effettiva superiore e pari a 4,7 anni.”*

È di tutta evidenza come tempi simili siano assolutamente incompatibili e insostenibili per le imprese proponenti, non solo dal punto di vista finanziario ed economico, ma anche, se così si può dire, psicologico, giacché contribuiscono ad alimentare il senso di sconforto e sfiducia di queste ultime nei confronti della possibilità di realizzare nuovi investimenti e creare nuova occupazione.

Il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta un riferimento normativo determinante per il successo non solo nella gestione dei rifiuti in ambito nazionale ma anche dell'effettiva industrializzazione del settore. In tale ottica risulta fondamentale pertanto garantire percorribilità operativa e chiarezza alle disposizioni riportate.

Per raggiungere tale obiettivo risulta importante e fondamentale, come peraltro già evidenziato dalla relazione della Commissione parlamentare per la semplificazione del 2014, liberare il nostro Paese dai “lacci e laccioli” e riprogrammare le politiche pubbliche ripartendo dalla centralità dell'impresa e creando le condizioni per valorizzare le capacità di lavorare e produrre, così da rilanciare crescita e occupazione. A riguardo risulta necessario:

- il rispetto del **divieto di gold plating** nel recepimento delle norme europee ossia il divieto di “prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori rispetto a quelli

minimi richiesti dalle direttive medesime”, come riportato dalla legge 234/2012. Il recepimento delle norme europee deve essere quanto più possibile fedele a quelli che sono i testi europei, non solo perché frutto di un processo legislativo già consolidato, armonizzato e partecipato, il cui obiettivo era e resta quello di rendere la transizione un’opportunità e non un vincolo ma anche per non penalizzare, con ulteriori vincoli, le nostre imprese rispetto al contesto concorrenziale con le imprese presenti negli altri Paesi UE determinando uno svantaggio competitivo per il nostro Paese rispetto agli altri Stati Membri e andando a impattare negativamente il flusso di investimenti;

- la regolazione sia preceduta da un’analisi di impatto e che sia scritta e diffusa in modo da garantire la certezza del diritto. A tal fine risulta fondamentale il **confronto con le associazioni di categoria** proprio per far emergere in fase di elaborazione del disposto normativo e non a valle dello stesso eventuali profili di criticità;
- la **riduzione degli oneri burocratici-amministrativi**, poiché è solo nel campo delle procedure che la norma sostanziale trova concreta applicazione, ragion per cui questo aspetto rappresenta certamente il braccio operativo.

Nell’auspicio che il provvedimento in discussione possa rappresentare un primo passo di riordino delle disposizioni nazionali in linea con il contesto europeo e di intervento per semplificare o chiarire alcune disposizioni, abbiamo predisposto alcune proposte emendative che intervengono in quest’ottica.

Senza entrare nel dettaglio delle singole proposte, a titolo di esempio, abbiamo ritenuto opportuno, intervenire nello schema di provvedimento legislativo con proposte finalizzate a:

- limitare ulteriori eventuali elementi di disallineamento rispetto alle disposizioni europee;
- semplificare la procedura di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, intervenendo nello specifico sulla procedura per il rinnovo nel caso di autorizzazioni non interessate da varianti sostanziali o per superare l’attuale complessità del procedimento di rinnovo nel caso di condizioni di esercizio dell’impianto immutate rispetto all’autorizzazione originariamente concessa, cercando al contempo di proporre soluzione al concetto chiave di “modifica sostanziale”;
- ripristinare passaggi normativi erroneamente eliminati, garantendo, in questo modo, la coerenza del disposto e il riconoscimento per le aziende che hanno investito anche nella qualificazione certificata del loro fare impresa come la riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese che hanno ottenuto la certificazione ambientale;
- sanare alcuni refusi ancora presenti e non previsti nello schema in esame.

Nella presente memoria abbiamo rappresentato alcuni auspicati interventi che potrebbero garantire maggiore certezza agli operatori della gestione dei rifiuti, la cui attività – che si ricorda rappresenta un servizio pubblico essenziale e non interrompibile – è già in sofferenza per altre problematiche tra cui quella relativa al cronico problema dei ritardi dei pagamenti da parte delle P.A. a cui oggi si somma anche il tema del mancato riconoscimento dell’incremento dei prezzi contrattuali accentuato anche dall’aumento costi energia, carburante e materie prime.

Nell’allegato alla presente memoria riportiamo le proposte emendative tecniche e di merito corredate, ciascuna, da puntuali motivazioni che declinano più nello specifico quanto qui anticipato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'articolo 1 dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8-bis:

“8-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 185 bis dopo le parole “punti vendita dei relativi prodotti” sono aggiunte le seguenti “ed è subordinato alla presentazione di una comunicazione di avvio dell'attività da inviare all'autorità territoriale competente che contenga le indicazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti gestiti e alle modalità di contenimento degli impatti ambientali”.

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a introdurre, per la fattispecie dei rifiuti da costruzione e demolizione per i quali il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti, un ulteriore criterio/adempimento in capo ai punti vendita in cui vengono conferiti da terzi i rifiuti da costruzione e demolizione, finalizzato a garantire che la gestione dei rifiuti in tali aree di deposito non comporti impatti sull'ambiente e garantisca la successiva tracciabilità dei rifiuti.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 10, lettera b) le parole “nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3”, sono sostituite con le parole “gli enti e le imprese, con più di dieci dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g)”.

Relazione illustrativa

La proposta di modifica mira a chiarire che il riferimento ai rifiuti non pericolosi riguarda i soli produttori con più di dieci dipendenti che producono rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 184, comma 3 lett. c), d) e g): ciò in quanto il rinvio generico a tutti i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, porterebbe a ricomprendere soggetti che già sono tenuti all'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale (RENTRI), in quanto già citati dalla stessa norma limitatamente ai soli rifiuti pericolosi (perché tale è il chiaro intento del Legislatore), e pertanto:

- a) il rinvio stesso non avrebbe senso,
- b) porterebbe a ricondurre nel campo di applicazione della norma anche la categoria della raccolta e trasporto di rifiuti urbani che, per la sua peculiare natura, è stata correttamente sin da principio (ai tempi del Sistri) esclusa dalla tracciabilità digitale (si rammenta che ad essa non si applica nemmeno l'obbligo del formulario di trasporto).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d) si propone l'inserimento della seguente lettera d-bis):

“d-bis) All'art. 208 alla fine della lettera g) del comma 11 è aggiunto il seguente periodo:

“L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000”.

Relazione illustrativa

Con l'entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 205/2010, di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, è stata (probabilmente per mero errore materiale) rimossa l'agevolazione prevista nell'abrogato art. 210 (comma 3, lett. h)), destinata agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (autorizzati ex art. 208) che, in linea con gli specifici indirizzi comunitari e nazionali, adottano la certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS).

A supporto dell'accoglimento della richiesta di modifica, si evidenzia che l'agevolazione in esame ad oggi sussiste:

- sia per le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (art. 212, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006), sia per quelle che svolgono bonifica dei suoli (art. 212, c. 11, D.Lgs. n. 152/2006), tenute ad iscriversi all'Albo Gestori Ambientali;
- per gli impianti autorizzati AIA, ai sensi dell'art. 4 del DM 26/5/2016.

In tutti i casi, la riduzione è prevista quale elemento premiante a favore delle aziende che hanno investito negli strumenti della certificazione ambientale.

L'emendamento proposto mira ad equiparare le agevolazioni economiche previste dalle discipline autorizzative ex AIA (che gode delle agevolazioni) ed ex art. 208 (che non beneficia più delle agevolazioni) del D.Lgs. n. 152/2006, non comporta alcun onere per la spesa pubblica, intende rendere più agevole il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento certificati e, al contempo, a rendere operativi gli indirizzi comunitari relativi alla promozione di sistemi di qualità ambientale.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d) si propone l'inserimento della seguente lettera d-bis):

“d-bis) L'art. 208 è modificato come segue:

a. alla fine del comma 12 è aggiunto il seguente periodo: “Il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente articolo che non comporti “variante sostanziale” ai sensi del comma 19-ter, si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni; i provvedimenti di rinnovo sono rilasciati nelle forme di semplice estensione temporale del provvedimento rinnovato, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate”.

b. dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente comma 12-ter: “12-ter. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, il titolare della stessa presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio di cui al comma 11 e in particolare gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i). Il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente articolo si conclude entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni. I provvedimenti di rinnovo sono rilasciati nelle forme di semplice estensione temporale del provvedimento rinnovato, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del Codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui al presente comma.”

Relazione illustrativa

Nell'auspicato indirizzo di semplificazione avviato dal Governo e al fine di non appesantire la macchina burocratica si ritiene opportuno integrare lo schema di provvedimento legislativo declinando il procedimento per alcune fattispecie di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006.

L'emendamento interviene in merito alle autorizzazioni che:

- a) non sono interessate da varianti sostanziali, sanando - in analogia a quanto riportato all'art. 5, comma 1, lett. l) e l-bis), della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 - una lacuna oggi presente nel disposto normativo;
- b) prevedono condizioni di esercizio dell'impianto immutate rispetto all'autorizzazione originariamente concessa per superare l'attuale complessità del procedimento di rinnovo. La richiesta di modifica è mutuata dalla disciplina sul rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali (art. 3 DPR n. 227/2011), emanata nell'ambito del Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, e che prevede la possibilità di presentare, unitamente all'istanza di rinnovo, un'autocertificazione ex DPR 445/2000 che attesti in dettaglio quali caratteristiche sono rimaste immutate. L'amministrazione competente in tal caso dovrà comunque emettere un provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione in forma espressa ma tale provvedimento avrà come base unicamente la presa d'atto dell'autocertificazione fornita dall'azienda ed eviterà il ripetersi di tutto il procedimento di autorizzazione (conferenza di servizi ecc.). Per la definizione di “variante non sostanziale” si veda la proposta emendativa successiva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d) si propone l'inserimento della seguente lettera d-bis):

“d-bis) All'articolo 208, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente comma 19-ter:

“19-ter. Per gli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti autorizzati ai sensi del presente articolo, si intende per:

a. variante sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Sono varianti sostanziali:

- 1. le varianti che di per sé sono soggette a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;*
 - 2. le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio superiore o uguale al 10 per cento di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti;*
 - 3. le varianti che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi del comma 6;*
 - 4. le varianti che comportano avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate;*
 - 5. l'aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse;*
 - 6. le varianti che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I o alla Parte V del D.Lgs 152/06 o alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152 del 2006.*
- b) variante non sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che non produce effetti negativi e significativi per l'ambiente ai sensi della lettera a).”*

Relazione illustrativa

Il comma 19 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che *“le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata”*.

Non è presente però nella parte IV del decreto in parola né una definizione di “varianti”, né una indicazione su come distinguerle tra sostanziali e non sostanziali, lacuna che si ritiene assolutamente necessario colmare con la previsione di cui sopra che prende spunto da quanto già disposto a livello regionale (cfr. Ddg della Regione Lombardia n. 6907 del 25 luglio 2011) e in analogia a quanto riportato all'art. 5, comma 1, lett. l) e l-bis), della Parte II del D.Lgs n. 152/2006, consentendo quindi di omogeneizzare il comportamento delle autorità competenti regionali preposte al rilascio delle autorizzazioni.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

PROPOSTA EMENDAMENTO

*All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d) si propone l'inserimento della seguente lettera d-bis):
“d-bis) All'articolo 208, comma 15, secondo capoverso, dopo le parole “allegando l'autorizzazione di cui al comma 1”, sopprimere le parole “e l'autorizzazione all'Albo Gestori Ambientali”.*

Relazione illustrativa

Trattasi di refuso in quanto già dal 2010 non è più prevista l'iscrizione all'Albo per gli impianti mobili.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d) si propone l'inserimento della seguente lettera d-bis):
“d-bis) L'articolo 209 è modificato come segue:

- a) al comma 1 dopo le parole “in possesso di certificazioni ambientali presentano”, aggiungere le seguenti “almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione” e alla fine del comma aggiungere la seguente frase “Il procedimento di rinnovo di cui al presente articolo si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni. I provvedimenti di rinnovo sono rilasciati nelle forme di semplice estensione temporale del provvedimento rinnovato, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate, ove previste.”*
- b) al comma 2 eliminare le parole da “nonché” fino a “ove previste”*
- c) sopprimere il comma 3*
- d) sopprimere il comma 4*

Relazione illustrativa

Da una ricognizione svolta presso le aziende associate la previsione contenuta nell'articolo 209 del D.Lgs. n. 152/2006 risulta inapplicata ed è sostanzialmente non applicabile.

La norma, che prevede la sostituzione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione con una autocertificazione corredata da una copia del certificato di registrazione e da una denuncia di prosecuzione dell'attività, contrasta infatti con il principio dell'infungibilità dell'autorizzazione ambientale, previsto anche dalla Direttiva 2008/98/CE (articolo 23) in base al quale qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Pertanto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti deve essere subordinato ad un provvedimento espresso della pubblica amministrazione che dovrà essere emesso esclusivamente sulla base di una presa d'atto del possesso da parte dell'azienda di certificazioni ambientali come risultante dall'autocertificazione senza replicare tutto il procedimento di rinnovo ordinario (conferenza di servizi ecc.).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

PROPOSTA EMENDAMENTO

All'articolo 9, dopo il comma 3 inserire il seguente comma 3-bis):

“3-bis) Al comma 1 dell'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere dopo “le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro” con le seguenti parole “o firmatarie di contratti collettivi a carattere nazionale per il settore dei rifiuti o dell'igiene urbana, le associazioni di settore a carattere nazionale,”

Relazione illustrativa

La norma, che introduce un nuovo art. 3-septies nel D.Lgs. 152/2006, in materia di interpello ambientale, presenta incomprensibili e discriminatorie limitazioni di interpello rispetto a specifiche e riconosciute storicamente rappresentanze nazionali del comparto anche (ma non solo) in quanto firmatarie di CCNL ambientale.

Come noto la rappresentanza del CNEL, organo di rilievo costituzionale con funzioni consultive, contribuisce alla legislazione sociale ed economica non miratamente all'attuale complesso settore ambientale. Pertanto sembra penalizzante e limitativo escludere dalla possibilità di interpello Associazioni che rappresentano in termini specifici e mirati, sempre a livello nazionale, attività attualmente regolate da numerose e complesse normative come, nel caso di interesse, quelle della gestione dei rifiuti, storicamente oggetto di continue modifiche dovute, oltre al recepimento di norme comunitarie, anche a necessarie specifiche regolamentazioni.

Ne consegue quindi che è necessario assicurare la possibilità di interpello a riconosciute Associazioni di categoria di imprese del settore ambientale, di riferimento per la consultazione da parte del Ministero o presenti in organi ministeriali.